



RG n. 1190/2018

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa**

Il Tribunale di Pisa, Sezione Unica Civile, in composizione monocratica ed in persona della Dr.ssa ~~Indira Ghia~~, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 1190 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente

T R A

~~CASAROSA ROBERTO~~ (C.N. ~~700050000~~) e ~~SUSSETTI BENEDETTO~~ (C.N. ~~9000000~~) quali genitori esercenti la potestà genitoriale del figlio ~~MARCO CASAROSA~~ divenuto maggiorenne in corso di causa, rappresentati e difesi con ~~Alessandro Finelli~~

ATTORI

E

COMUNE DI PISA (P.I. ~~03041500000~~) in persona del Dirigente della Direzione Urbanistica, Mobilità e Programmazione Opere Pubbliche, ~~Dott. Daniele Finelli~~, rappresentato e difeso dall' Avv. ~~Nunzio~~ presso il cui studio sito in ~~Piazza~~ ~~San~~ è elettivamente domiciliato come da procura in atti

CONVENUTO

~~CASAROSA ROBERTO~~ (C.F. ~~0000000000000000000~~) rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Longo presso il cui studio sito in Pisa, Lungarno B. Buozzi n. 13 è elettivamente domiciliato come da procura in atti

intervenuto

CONCLUSIONI

Come da udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 14 marzo 2024

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, ~~Casarosa Roberto~~ e ~~Sussetti Benedetto~~ convenivano in giudizio, di fronte a codesto Tribunale, il Comune di Pisa per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in euro ~~12000,00~~; subiti dal figlio minore ~~Marco Casarosa~~ in seguito al sinistro occorsogli in data ~~21-10-2016~~. In particolare, parte attrice riferiva che in tale data alle ore 20.15 circa, il piccolo ~~Marco~~ transitava in bicicletta sul piazzale antistante il centro commerciale "~~Sussetti~~", allorquando, per scendere dalla bicicletta metteva il piede destro dentro ad una profonda buca, determinata dalla

mancanza di una mattonella di plastica, e cadeva rovinosamente a terra procurandosi gravi lesioni alla gamba destra.

Con comparsa, depositata in cancelleria il ~~21-06-2019~~, si costituiva il Comune di ~~Fiola~~, in persona del Dirigente della Direzione Urbanistica, Mobilità e Programmazione Opere Pubbliche, ~~D. Dario Franchini~~, il quale contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto chiedeva in via principale *“accertare e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità del Comune nel sinistro de quo e, per i motivi tutti adottati e per l'effetto, respingere integralmente la domanda attrice, così come formulata, in quanto totalmente infondata sia sotto il profilo del fatto che del diritto”* e in subordine, *“nella deprecata ipotesi in cui la domanda dovesse essere ritenuta fondata, previo accertamento dell'eventuale corresponsabilità del conducente del velocipede Signor ~~Carlo~~ e/o dei suoi genitori nella produzione del sinistro, accertare comunque i danni materiali, biologici e morali effettivamente subiti dal minore nella misura che risulterà di giustizia”*.

Nel merito parte convenuta precisava che l'~~Asstra~~, società dal Comune di ~~Fiola~~ incaricata di gestire le richieste risarcitorie relative ai danni da manutenzione e/o custodia della rete stradale comunale, aveva effettuato le opportune verifiche e sopralluoghi, all'esito dei quali non era stata riscontrata la mancanza della mattonella e non risultavano interventi di ripristino da parte dell'ente. Pertanto, l'~~Asstra~~ rigettava la richiesta risarcitoria escludendo ogni forma di responsabilità dell'Ente e della ~~Asstra~~ S.p.A.

Parte convenuta a fondamento della propria pretesa poneva, altresì, l'assenza della prova del fatto storico in ragione della mancanza di un verbale di Polizia o altra autorità che avesse constatato lo stato dei luoghi al momento del sinistro e, in ogni caso, il fatto che il nesso eziologico tra lo stato dei luoghi e l'evento dovesse considerarsi interrotto dal comportamento del minore poiché contrario al Codice della Strada, nonché dalla condotta colposa dei genitori che non avevano vigilato a sufficienza.

Sul punto la convenuta rilevava, infatti, che sulla presunta area del sinistro vigesse il divieto di accesso per cicli e motocicli, trattandosi di area pedonale, come da segnaletica presente sin dal mese di luglio 2016 (*doc. da 4 a 8 Fasc. parte convenuta*).

Infine, asseriva che il sinistro sarebbe stato evitabile se parte attrice avesse usato un'ordinaria diligenza anche in ragione del fatto che, pur essendo avvenuto presuntivamente nelle ore serali, l'area coinvolta era comunque dotata di adeguata luce stante la presenza di un impianto di pubblica illuminazione.

Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., il procedimento veniva istruito mediante produzione documentale, prove orali e CTU medico-legale.

Nelle more del procedimento si costituiva in giudizio con comparsa del 03.11.2022 ~~XXXXXXXXXX~~, divenuto maggiorenne, facendo proprie le eccezioni e domande già formulate dai propri genitori.

Conclusa l'attività istruttoria, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14 Marzo 2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

All'esito dei termini assegnati, parte attrice e convenuta depositavano le note di precisazione delle conclusioni e il procedimento veniva trattenuto in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del processo, occorre preliminarmente ricordare come il tema della responsabilità civile della P.A., nella ipotesi di danni a cose o persone derivanti dalla cattiva manutenzione delle strade pubbliche, ha formato a lungo oggetto di attenzione dottrinale e giurisprudenziale al fine di stabilire se tale responsabilità vada sussunta nella previsione generale dell'art. 2043 c.c., ovvero se possa configurarsi anche a carico della P.A. quella speciale forma di responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. che investe i danni da cose in custodia, e per la configurazione della quale si è, ormai, concordi nell'affermare che è sufficiente dimostrare l'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, spettando poi al custode la prova del fortuito, l'unica idonea, stando alla lettera della norma, ad escludere una sua responsabilità in merito alla causazione del fatto dannoso.

Su tale questione, la giurisprudenza (cfr. Cass. Civile n. 12329/2004) ha chiarito che l'applicabilità dell'una o dell'altra norma implica, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e coinvolge distinti temi di indagine, trattandosi di accertare, nel primo caso, se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere, invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c., nella quale il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito.

Invero, l'azione proposta, relativa ad un sinistro avvenuto su strada pubblica, va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c.

Ebbene, secondo il più condivisibile orientamento giurisprudenziale, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa,

indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ. 24529/2009).

Ne consegue, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso ed il nesso eziologico tra detto evento e la cosa in custodia, gravando - una volta che ciò sia asseverato - una vera e propria presunzione di responsabilità a carico della P.A./custode, presunzione che quest'ultima potrà, a propria volta, superare solo fornendo la prova liberatoria che il danno cagionato derivi da caso fortuito.

Il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato, per quanto anzidetto, in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati, comprensivo cioè anche del fatto del terzo che abbia avuto efficacia esclusiva nella produzione del danno nonché della colpa del danneggiato (Cass. 2008/5578; Cass. 26 marzo 2002 n. 4308; Cass. 16 febbraio 2001 n. 2331): il fatto del terzo e la colpa del danneggiato, infatti, in tanto escludono la responsabilità del custode, in quanto intervengano nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità; e se il comportamento colposo del danneggiato non sia di per sé idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il danno, esso peraltro può comunque integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 cc (richiamato dall'art. 2056 in materia di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 8 maggio 2008 n. 11227; Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651).

Tanto considerato in diritto, occorre verificare nel merito la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.

Nella fattispecie in esame, parte attrice ha posto a fondamento della dedotta responsabilità dell'ente pubblico la circostanza che l'area pedonale di proprietà del comune di Pisa, costituita da un lastricato plastificato, ove si trovava mentre scendeva dalla bicicletta, presentava una buca dovuta all'assenza di una mattonella che avrebbe costituito causa efficiente della sua caduta a terra e delle conseguenti lesioni.

Ebbene la suddetta ricostruzione ha trovato conferma nella dichiarazione del teste escusso, della quale non sussistono ragioni per dubitarne l'attendibilità, non solo perché indifferente alle parti e ai fatti di causa, ma soprattutto in ragione del fatto

che le sue dichiarazioni trovano corrispondenza nella produzione documentale e, in particolare, nelle foto relative al luogo del sinistro e nella documentazione attestante l'accesso al pronto soccorso di parte attrice (Cfr. docc. 1 e 3 fasc. Fasc. parte attrice).

Il teste ha reso dichiarazioni precise e dettagliate sulla dinamica del sinistro, cui assisteva personalmente, riferendo che il piccolo ~~M. M.~~, nelle condizioni di tempo e luogo indicati nell'atto di citazione e, dunque, alle ore 20.15 circa del 21.12.2016, mentre andava in bicicletta davanti alla pasticceria cadeva e che dopo la caduta, avvicinosi, ha visto che "mancava una mattonella e quindi si era creata la buca" e che il "bambino aveva il piede incastrato dentro la buca" (cfr. verbale 16.11.2020).

L'affidabilità delle dichiarazioni viene, inoltre, supportata dalla precisa descrizione della scena del sinistro e della localizzazione della buca stradale - "Preciso che la buca era a bordo della pavimentazione" - che rinviene un importante riscontro documentale nella fotografia agli atti (Cfr. doc. n. 1 e n. 6 fasc. Fasc. parte attrice).

Sulla scorta delle dichiarazioni assunte, quindi, nonché del giudizio di compatibilità, espresso dal CTU nominato, con la dinamica del sinistro *supra* descritta, ritiene questo Giudice che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente circa la sussistenza del nesso causale tra l'evento dannoso (caduta) e la buca presente nell'area percorsa.

Contrariamente a quanto assunto dalla parte convenuta giova, infatti, osservare che, sebbene possa essere utili ai fini del soddisfacimento dell'onere probatorio richiesto la produzione di un verbale della polizia poiché dotato di fede privilegiata in alcune sue parti, quest'ultimo non è essenziale ben potendo parte attrice provare l'an della propria pretesa ricorrendo ad altre tipologie di prove, come appunto accaduto nel caso di specie.

Tanto posto, passando ad esaminare la posizione della parte convenuta, quest'ultima quale proprietario-custode della strada in oggetto, non ha fornito, secondo i principi sopra richiamati, la prova liberatoria della ricorrenza del «caso fortuito».

Il convenuto, infatti, non ha provato né che il danneggiato abbia tenuto un comportamento assolutamente anomalo né che l'anomalia della pavimentazione dell'area pedonale si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente.

Parte convenuta ha essenzialmente sostenuto che le seguenti circostanze - presenza nel luogo del sinistro di una segnaletica indicante area pedonale con i divieti per cicli e motocicli con catene e panettoni a delimitarla e presenza di adeguata illuminazione - fossero idonee ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento, dovendo quest'ultimo addebitarsi "al comportamento del minore contrario alle norme del Codice della Strada, nonché dalla condotta colposa dei genitori che non hanno vigilato a sufficienza".

Ebbene, tali censure appaiono infondate.

Si osserva, infatti, che il codice della strada definisce l'area pedonale all'art 3 comma 1 quale *"zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali."*

L'area pedonale, dunque, salvo deroghe, ammette la circolazione dei velocipedi.

Tali deroghe – contrariamente a quanto eccepito dalla parte convenuta – non sussistono nella fattispecie che ci occupa, dal momento che i due divieti riportati nella segnaletica di cui ai docc. 10 e 11 del fascicolo di parte attrice (o doc. 4 fasc. parte convenuta) si riferiscono a motocicli (Reg. 14 art.117 figura II 56) e ai ciclomotori e non anche ai velocipedi per i quali sarebbe stato necessario l'utilizzo del divieto di cui alla figura II 55 dell'art 117 del Reg. cit. (Cfr. doc. 14 fasc. parte attrice).

A nulla vale poi la dedotta presenza di panettoni e catene atte ad impedire l'accesso all'area in ragione del fatto che la loro presenza dai documenti in atti si rinviene solo su un lato (*doc.4 parte convenuta*) di accesso e non anche sui restanti, nonché per il fatto che, in ogni caso, ciò contrasta con quanto ammesso dalla segnaletica per quanto sopra affermato e trova smentita nella dichiarazione resa dal teste escusso *"Faccio presente che davanti alla Pasticceria c'è un piazzale che ad un certo punto fa un cerchio e i bambini vanno intorno in bicicletta"*.

Con riferimento, infine, all'ulteriore circostanza relativa all'illuminazione, a parere di parte convenuta idonea ad escludere il nesso causale o quantomeno a dar vita ad un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., si osserva quanto segue.

Parte convenuta ha sostenuto che l'area del sinistro fosse già al tempo dotata di adeguata luce per la presenza in loco di un impianto di pubblica illuminazione, come si evince dalle foto prodotte e che, pertanto, sarebbe inverosimile che *"una persona di media prudenza non abbia potuto avvedersi del pericolo ed evitarlo"*.

Ebbene, effettivamente l'attore, quale utente della strada, è tenuto ad adottare un comportamento conforme ai canoni della diligenza.

Gli utenti della strada sono, invero, tenuti a preservare la propria incolumità, in ossequio al principio di autoresponsabilità affermato dalla Corte costituzionale proprio in materia di insidie stradali per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno l'onere di prestare particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità; tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli beni, ma comporta anche il dovere di prestare particolare

attenzione nell'uso degli stessi, in rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.

Ebbene, con riferimento al caso di specie non può dirsi che l'attore sia stato negligente.

Al riguardo, giova osservare che la buca era tale, per le sue obiettive caratteristiche e quelle dell'area su cui insisteva - anche documentalmente raffigurate nei rilievi fotografici prodotti (cfr. doc. 1 Fascicolo parte attrice e doc. 5 Fascicolo parte convenuta) - da non poter essere percepita visivamente da un passante attento e non distratto anche in ragione dell'orario in cui si è verificato il sinistro, della stagione e della stessa illuminazione pubblica.

Dalle foto in atti prodotte dalla convenuta emerge, infatti, che l'area del sinistro fosse costituita da un lastricato plastificato ben intatto e, quindi, non in condizioni tali da mettere in allerta chi lo percorresse nonché un'illuminazione che, sebbene presente, appare comunque tenue.

Alla stregua delle considerazioni che precedono va, quindi, affermata la responsabilità del Comune di ~~XXXX~~ ai sensi dell'art. 2051 cc. ed esclusa l'ipotesi che alla produzione dell'evento abbia contribuito il danneggiato con la propria condotta, poiché non è a lui imputabile una disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227, primo comma, cc.

Passando alla valutazione dei danni, occorre a tal riguardo esaminare l'incidenza del fatto illecito sulla persona di ~~M. XXXXX~~ in sé considerata, con la precisazione che il danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di natura permanente che temporanea, costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato nella sua persona complessivamente considerata, a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere reddituale, costituendo una posta di danno connessa alla lesione della persona fisica in sé riguardata, aldilà della specifica attitudine del soggetto a procacciarsi redditi, la cui eventuale lesione trova adeguato rimedio mediante il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante.

Ciò chiarito, va rilevato che dalla consulenza medica è emerso che ~~N. XXXXX~~ il quale aveva 13 anni all'epoca del sinistro, riportò in conseguenza dello stesso *"fratture pressoché composte al terzo distale diafisario del 2°, 3° e 4° metatarso del piede destro trattate in maniera conservativa con applicazione di stecca gessata"*.

Da tale evento traumatico - in base al giudizio del consulente tecnico d'ufficio che questo Giudice fa proprio perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici nell'individuazione delle lesioni subite - derivò un'inabilità temporanea complessiva di 60 giorni, suddivisibili in 30 di parziale al 75%, 20 di parziale al 50% e 10 di parziale al 25% risultati incidenti sull'integrità psico-fisica del soggetto

complessivamente intesa, nella misura che questo Tribunale, riportandosi alle valutazioni del C.T.U., alla luce dell'età e del sesso ritiene di fissare al

Per la liquidazione del danno non patrimoniale è senz'altro possibile fare applicazione delle tabelle di valutazione elaborate dal Tribunale di Milano, seguite dalla maggior parte dei Tribunali italiani e recepite anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in quanto considerate più efficacemente rispondenti a quantificare in modo egualitario l'entità dei danni, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione di criteri di liquidazione di cui è stata riconosciuta la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. (Cass. civ. 20895/2015).

La giurisprudenza pressoché costante, nell'esercizio della funzione nomofilattica propria della Corte, ha indicato le tabelle di Milano quali criterio per assicurare un sistema uniforme, a livello nazionale, di risarcimento del danno assumendo *"con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità alla valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c."*; *"le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica del Tribunale di Milano, costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione"* (Cass. civ. sez. III, 30.06.2011, n. 14402; Cass. civ., n. 12408/2011 cit., Cass. civ., sez. III, 31.08.2011, n. 17879; 6750/2011); le tabelle risultano essere quelle statisticamente maggiormente testate" e pertanto le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l'apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in quanto maggiormente congrue sia sul punto dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione, nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti, sul territorio nazionale" (cfr. Cass. civ., sez. III, 12.07.2006, n. 15760).

Nel caso di specie, pur trattandosi di lesioni micropermanenti - quelle cioè non superiori al 9% di invalidità - la scelta riguardante l'adozione delle tabelle in questione in luogo della tabella delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese da uno a nove punti di invalidità, cui alla L. n. 57 del 2001 (c.d. Codice delle assicurazioni private), discende dal fatto che la sua disciplina è dettata specificamente per i danni derivanti dai sinistri occorsi dalla circolazione dei veicoli a motori e dei natanti (art. 139) e quindi, per univoca scelta legislativa, è limitata al settore della RCA e non può estendersi ad altre ipotesi diverse da quelle riguardanti

la categoria dei veicoli a motore, così come espressamente richiesto dall'art. 143 del Codice delle Assicurazioni.

Inoltre, "i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali" (cfr. Cass. civ., Sez. III, 07/06/2011, n. 12408).

Nel caso di specie, pertanto, si ritiene che - alla luce dell'età dell'infortunato al momento del sinistro, della entità e natura delle lesioni subite, della durata della inabilità temporanea e delle tabelle sopra menzionate - può liquidarsi un danno all'attualità pari a € [redacted].

Quanto poi alle spese mediche sostenute, queste sono state accertate e ritenute congrue dal CTU nella misura di € [redacted] (sono da ritenere congrue e sono rappresentate da € 10 per tickets, € 127 per [redacted], € 100 per [redacted]) e non sono state previste spese per prestazioni mediche future.

Tanto premesso, deriva che spetta a parte attrice un risarcimento, per danni patrimoniali e non, pari a complessivi euro [redacted].

Detti importi sono liquidati all'attualità, ma al danneggiato compete altresì il pagamento degli interessi legali sulle somme devalutate all'epoca del fatto e di anno in anno rivalutate secondo gli indici ISTAT FOI, dal di del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza.

Va, infine, rigettata la domanda di condanna per lite temeraria formulata da parte attrice. Sul punto si rileva che non risultano provati i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. che presuppone l'accertamento sia dell'elemento soggettivo che dell'elemento oggettivo (Cass. 12422/1995) e non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice (Cass. 15629/2010). La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., infatti, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. civile, Sez. VI, sentenza n. 21570 del 30 novembre 2012).

Le spese di lite, ivi comprese quelle di CTU, seguono il principio della soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo che segue sulla base dei parametri introdotti dal D.M. 147 del 13.08.2022.

P. Q. M.

Il Tribunale di Pisa, Sezione Civile, sulle domande in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

DICHIARA il convenuto responsabile nella causazione delle lesioni per cui è causa;
CONDANNA il convenuto Comune di Pisa al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € [REDACTED], oltre interessi legali sulla somma devalutata all'epoca del fatto (01.10.2023) e di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI, dal dì del fatto sino alla pubblicazione della presente sentenza;
RIGETTA la domanda formulata da parte attrice ex art. 96 c.p.c.
CONDANNA il convenuto al pagamento, in favore di [REDACTED] delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre 15% rimb. Forf., € [REDACTED] per esborsi e IVA e CPA se dovute come per legge.
PONE definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate con separato decreto del 30.03.2023.

Così deciso in Pisa, 10.07.2024

Il Giudice

[REDACTED]
Isolanda Galia